

FALLIMENTI

In certi casi l'azienda rimane in attività

Cosa comporta l'esercizio provvisorio dell'impresa soggetta a fallimento per l'imprenditore e i suoi creditori?

L'assoggettamento a fallimento di un'impresa comporta di norma la cessazione dell'attività, con consolidamento del passivo e liquidazione dell'attivo in vista del pagamento dei debiti, in base al principio della par condicio creditorum. Tuttavia, in presenza di alcune circostanze la legge ammette che l'attività venga proseguita per un determinato periodo di tempo, debitamente autorizzata dagli organi di controllo:

1) quando l'interruzione dell'attività imprenditoriale del fallito potrebbe causare un danno grave, il tribunale fallimentare può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa a scopo cautelare, con la stessa sentenza dichiarativa del fallimento, purché ciò non pregiudichi i diritti dei creditori (si pensi all'opportunità di evadere le commesse in corso, a patto che non comportino un'ulteriore perdita per l'impresa);

2) quando il curatore fallimentare, nel corso della procedura, ritiene che la continuazione dell'attività - non già disposta dal tribunale - possa assicurare una maggiore massa attiva che consenta di meglio soddisfare le pretese dei creditori. In questo caso l'autorizzazione è rilasciata dal giudice delegato, su istanza del curatore, con decreto motivato previo parere favorevole del comitato dei creditori;

3) quando lo prevede il programma di liquidazione dell'attivo, che dovrà essere predi-

sposto dal curatore entro 60 giorni dalla formazione dell'inventario e sottoposto all'approvazione del comitato dei creditori. Anche in questo caso la finalità è legata alla prospettiva di un maggiore realizzo a vantaggio della massa dei creditori. Si tratta peraltro di un'eventualità residuale e di scarsa applicazione, essendo improbabile che dopo mesi o anni di fermo produttivo l'azienda possa proficuamente riprendere l'attività, per di più in un tempo limitato.

Può invece accadere che l'esercizio temporaneo sia contenuto nel programma di liquidazione se già era stato autorizzato dal Giudice Delegato in una fase precedente, qualora si ravvisi l'opportunità di proseguirlo. L'autorizzazione a proseguire temporaneamente l'attività può essere anche parziale, cioè limitata ad uno o più specifici rami dell'azienda, in relazione allo scopo che l'esercizio provvisorio si prefigge. In tutti i casi la gestione temporanea dell'impresa fallita è affidata al curatore fallimentare, il quale agisce come imprenditore nell'interesse della massa dei creditori e deve, pertanto, adempiere con la dovuta diligenza tutti gli obblighi conseguenti.

L'esercizio provvisorio comporta conseguenze rilevanti nei rapporti con i terzi: i contratti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento proseguono, a meno che il curatore non intenda sospenderli o scioglierli. Inol-

tre, i crediti sorti durante l'attività autorizzata in corso di fallimento sono soddisfatti in prededuzione rispetto ai crediti anteriori, con la precisazione che i creditori con i quali siano proseguiti i rapporti contrattuali già esistenti beneficeranno della prededuzione solo per i crediti maturati in epoca successiva all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio. Va sottolineato che in ogni caso gli organi della procedura fallimentare detengono un potere di controllo assai consistente in ordine allo svolgimento di questa fase e possono agevolmente provocarne la cessazione. In primo luogo il comitato dei creditori deve essere informato dal curatore ogni tre mesi sull'andamento dell'esercizio provvisorio dell'impresa e può revocare la propria approvazione, con conseguente interruzione dell'attività. Inoltre il curatore ogni sei mesi, e comunque alla fine dell'esercizio provvisorio, deve rendere il conto dell'attività e può in qualsiasi momento comunicare al comitato ed al giudice delegato la sopravvenienza di circostanze che rendano inopportuna la prosecuzione della stessa. Infine anche il tribunale fallimentare può ordinare d'ufficio la cessazione dell'esercizio provvisorio, se non ne ravvisa più l'opportunità, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.

Avv. Marco Agami
Cecon & Associati

MATERNITA'

Regole diverse per le lavoratrici a progetto

Con riferimento ai contratti a progetto il datore di lavoro ha l'obbligo di non licenziare o interrompere il rapporto fino al 3° anno di vita dei figli delle lavoratrici?

Dal 7 novembre 2007, anche le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell'Inps hanno l'obbligo di astenersi dall'attività durante gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti. Per le collaboratrici coordinate e continuative, nonostante la L. 388/2000 preveda la tutela della maternità nelle stesse forme e modalità previste per le lavoratrici dipendenti, l'Inps ha però stabilito che non sussista l'obbligo di astensione dal lavoro nei 2 mesi precedenti e nei 3 mesi successivi al parto; inoltre, non sono ipotizzabili indennità per "interdizione anticipata". Per le collaboratrici a progetto, il decreto attuativo 276/2003 stabilisce la sospensione dal lavoro, con proroga del contratto, per 180 giorni. Va detto però che si tratta di una normativa soggetta ad una continua evoluzione sempre più "garantista" per i diritti della genitorialità.

Marco Lovato
Consulente del lavoro

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email: info@professionisti.it

CURATELE

Tempi vaghi per la durata delle procedure

Dal momento in cui l'istanza di fallimento viene presentata da uno o più creditori, quali sono, in media, i tempi per ottenere la sentenza di fallimento e la nomina del curatore fallimentare e quali quelli per l'impugnazione dell'istanza stessa, una volta accertata l'insolvenza?

I tempi che devono trascorrere perché sia dichiarato il fallimento, a partire dal deposito della relativa istanza da parte dei creditori, generalmente variano da Tribunale a Tribunale. A riguardo la legge non prevede termini. Con la dichiarazione di fallimento, il Tribunale nomina contestualmente il Curatore, il quale entro due giorni dalla comunicazione della sua nomina deve dichiarare l'accettazione dell'incarico e da quel momento assume la gestione dell'azienda fallita. La sentenza che dichiara il fallimento è reclamabile in appello se, si ritiene, non sussistano i requisiti per la dichiarazione di fallimento.

Avv. Marco Agami
Cecon & Associati

EDILIZIA

Ristrutturazioni a chi spettano le detrazioni

Il coniuge convivente, in separazione di beni, può detrarre le spese di ristrutturazione della seconda casa se il permesso di costruzione e ristrutturazione viene presentato dall'altro, proprietario del bene?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), anche non residenti nel territorio dello Stato. L'agevolazione spetta ai proprietari degli immobili e anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento su di essi che ne sostengono le relative spese. Pertanto, per poter usufruire della detrazione (verificato ne abbia il titolo), ha rilevanza chi ha pagato le spese (indicando nei bonifici i propri dati). Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

Dott. Patrizia Gasparello
Studio Frezza e Gasparello